

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DI UNICAMILLUS

Rif. 30_Rev.3

Approvato da Comitato Tecnico Organizzatore del 15-10-2019

Rev_1 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 25-03-2021
Rev-2 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 01-09-2022
Rev-3 delibera del Consiglio di Amministrazione del 19-06-2024



REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DI UNICAMILLUS

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione e nomina dei Rappresentanti del corpo studentesco nei Consigli dei Corsi di laurea attivi presso UniCamillus.

ART. 1 - Indizione delle elezioni

- 1. Le elezioni sono indette con Decreto Rettorale pubblicato sul sito internet dell'Ateneo almeno 15 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento. Tale Decreto contiene le date e gli orari per la presentazione delle candidature, le date e gli orari dello svolgimento delle elezioni, le date e gli orari delle operazioni di scrutinio.
- 2. L'Ateneo provvede contestualmente a comunicare l'indizione delle elezioni a tutto l'elettorato attivo.

ART. 2 - Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da 3 membri: n. 2 rappresentanti dell'Ateneo individuati tra il personale tecnico-amministrativo e, ove possibile, dal Direttore Didattico o dal Manager Didattico del Corso di Laurea e n. 1 rappresentanti del corpo studentesco.

ART. 3 - Elettorato attivo ed elettorato passivo

- 1. Elettorato attivo. Hanno diritto al voto gli studenti che risultino iscritti in corso o fuori corso da non più di 1 anno alla data di svolgimento delle elezioni e che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.
- 2. Elettorato passivo. Sono eleggibili gli studenti che risultino iscritti in corso alla data di svolgimento delle elezioni e che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.
- 3. La lista dei candidati è resa nota mediante pubblicazione sulla WebApp nella sezione "Elezione Rappresentanti".

ART. 4 - Rappresentanze studentesche

- 1. Per le coorti fino all'a.a. 2021-2022 il numero di studenti eletti per ciascun Corso di Laurea è il seguente:
- Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
- Corso di Laurea in Ostetricia
- Corso di Laurea in Infermieristica
- Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana
- Corso di Laurea in Fisioterapia

- n. 3 rappresentanti
- n. 3 rappresentanti
- n. 2 rappresentanti
- n. 2 rappresentanti
- n. 2 rappresentanti
- n. 2 rappresentanti



- Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

- n. 2 rappresentanti
- Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia n. 2 rappresentanti
- 2. A partire dalle elezioni relative alla coorte 2022-2023 il numero di studenti eletti per ciascun Corso di Laurea è il seguente:

- Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

n. 3 rappresentanti

- Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

n. 3 rappresentanti

- Corso di Laurea in Ostetricia

n. 3 rappresentanti

- Corso di Laurea in Infermieristica

n. 3 rappresentanti

- Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana

n. 2 rappresentanti

- Corso di Laurea in Fisioterapia

n. 2 rappresentanti

- Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

n. 2 rappresentanti

- Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia n. 2 rappresentanti
- 3. Nessuno studente può candidarsi per un Corso di Laurea diverso da quello al quale è iscritto.
- 4. In considerazione della vocazione internazionale dell'Università e del cospicuo numero di studenti provenienti dai Paesi extra-UE, almeno uno tra i candidati eletti per ogni Corso di Laurea è rappresentato da uno studente non comunitario. Il candidato nominato sarà il più votato tra gli studenti provenienti dai Paesi extra-UE. Se nessuno studente proveniente dai Paesi extra-UE risulterà candidato verrà eletto il primo studente tra i candidati non eletti.

ART. 5 - Funzioni dei rappresentanti

- 1. Il compito dei rappresentanti è quello di interagire con gli organi istituzionali per:
 - ✓ presentare le istanze degli studenti;
 - ✓ verificare con il corpo docente eventuali problematiche e proporre possibili soluzioni;
 - √ agevolare e supportare il flusso informativo capillare delle informazioni universitarie all'interno del corpo studentesco;
 - ✓ agevolare progetti mirati al beneficio del corpo studentesco, che permettano l'accrescimento delle proprie competenze, esperienze e capacità di lavoro sia individuale sia di gruppo.
- 2. Nelle comunicazioni ed interlocuzioni di varia natura con l'Università relative all'espletamento delle loro funzioni, i rappresentanti eletti sono tenuti a firmarsi con nome e cognome, e a svolgere le loro funzioni di rappresentanza limitatamente al corso dal quale sono stati eletti, nonché a verificare preventivamente con gli studenti rappresentati che le istanze avanzate siano espressione della loro volontà essendo stati delegati all'uopo.

ART. 6 - Presentazione candidature

- 1. Le candidature dovranno essere presentante online, accedendo nella sezione apposita della WebApp di UniCamillus tramite le proprie credenziali personali (nome utente e password).
- 2. In fase di candidatura è possibile caricare sulla WebApp il proprio programma elettorale o un link ad una pagina esterna (ad esempio una pagina internet personale) dove esporre la propria presentazione.

ART. 7 - Operazioni di voto

1. Le elezioni si svolgono da remoto.



- 2. Il voto è personale, libero e segreto (l'elettore, in considerazione della modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza di tale principio).
- 3. Ogni elettore potrà votare una sola volta utilizzando un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet o la propria postazione lavorativa; a tal fine dovrà accedere alla Web App di UniCamillus utilizzando le proprie credenziali personali (nome utente e password) nella sezione apposita.
- 4. La procedura online garantisce:
- che il voto sia personale, libero e segreto;
- l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
- la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).
- 5. Ogni elettore può votare un solo nominativo, scelto fra i candidati alla rappresentanza studentesca della propria coorte di immatricolati e del Corso di Laurea ai quali risultano iscritti. Non è possibile esprimere un voto per il rappresentante di una coorte o un CdL diverso.

ART. 8 - Modalità di voto

- 1. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto accedendo alla WebApp di UniCamillus con le proprie credenziali personali (nome utente e password), nella sezione apposita.
- 2. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, dovrà curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente.

ART. 9 - Operazioni di scrutinio

- 1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto la Commissione Elettorale, accertato il numero dei votanti e constatata la regolarità delle operazioni di voto, dà il via alle operazioni di scrutinio che si svolgono nella sede di UniCamillus negli orari e date stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.
- 2. Lo scrutinio è elettronico.
- 3. La Commissione Elettorale redige apposito verbale dal quale devono, tra l'altro, risultare distinti per categoria:
- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei votanti;
- i voti ottenuti da ciascun candidato.



ART. 10 - Quorum e attribuzione della carica

- 1. Vengono eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- 2. Per ciascun Corso di Laurea le votazioni saranno valide se vi avrà preso parte almeno il 30% degli aventi diritto.

ART. 11 - Proclamazione degli eletti

- 1. La Commissione Elettorale, dopo aver controllato la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, riporta nel verbale i risultati elettorali stilando una graduatoria distinta per coorte e per CdL.
- 2. Il Rettore proclama, entro 4 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Commissione Elettorale, l'esito delle elezioni (graduatoria ed eletti) con suo Decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo, dove vi rimane per 15 giorni consecutivi.

ART. 12 - Ricorsi

1. Contro il Decreto di proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso, entro 10 giorni dalla pubblicazione, alla Commissione Elettorale, che decide entro i successivi 30 giorni.

ART. 13 - Sostituzione degli eletti

1. Nel caso di non accettazione o rinuncia o cessazione a qualsiasi titolo (termine degli studi, trasferimento presso altro Ateneo, provvedimento disciplinare, ecc..) degli eletti, subentra il primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato del rappresentante a cui è subentrato.

ART. 14 - Durata in carica e decadenza

- 1. In ciascun Corso di Laurea triennale gli eletti rimangono in carica per tre anni e non sono rieleggibili. Nei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico gli eletti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per un altro mandato.
- 2. Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi motivo, perda il diritto all'elettorato passivo nell'ambito del Corso di Laurea in cui è stato eletto.
- 3. I Rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea, decadono dal mandato entro il trentesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa.
- 4. I Rappresentanti degli studenti sono tenuti ad osservare il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, il Regolamento Didattico e ogni altro Regolamento che disciplina la vita dell'Ateneo. In caso di violazione potranno essere destituiti, a seguito di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio di Disciplina.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Regolamento approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore e successive modifiche depositato e disponibile presso gli uffici della Segreteria didattica, redatto in lingua italiana di cui è possibile chiedere copia conforme. Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo.